

SP

**SISTEMA
PENALE**

FASCICOLO
7-8/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

7-8/2026

VIOLENZA DI GENERE E FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO: IL SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI TRA PROVA DICHIARATIVA E RIFORMA DEL FEMMINICIDIO

di Sarah Grieco

La violenza di genere, quando approda nel processo, non è più un “fatto privato”: è un racconto che chiede di essere ascoltato, ricostruito e riconosciuto. Il processo può divenire luogo di giustizia oppure trasformarsi in un nuovo “teatro” di violenza simbolica, che trova espressione nei fenomeni di vittimizzazione secondaria, inizialmente emersi nelle Carte internazionali e, oggi, espressamente recepiti anche nel nostro ordinamento con la recente legge n. 181/2025. Il legislatore, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato il versante repressivo del contrasto alla violenza di genere. Si pensi, solo per richiamare gli interventi più recenti, all’introduzione del reato autonomo di femminicidio, così come alla proposta di riformulazione della nozione di violenza sessuale, nell’ambito dell’intervento volto a rimodellare l’art. 609 bis c.p. Tuttavia, le maggiori difficoltà si manifestano sul terreno della prova. Il nostro Paese, nonostante l’imponente armamentario legislativo progressivamente introdotto, continua ad essere richiamato dagli organismi internazionali per ritardi nelle indagini e insufficiente valutazione del rischio, nonché per la persistente tendenza all’utilizzo di linguaggi e motivazioni che finiscono con il “colpevolizzare” le persone offese, innescando meccanismi di vittimizzazione secondaria. Il presente contributo mira, così, al “cuore” più fragile e complesso dei procedimenti in materia di violenza di genere: la formazione del convincimento del giudice quando l’intera ricostruzione dei fatti dipende, in misura pressoché esclusiva, dalla “parola” della vittima. La recente riforma in materia di femminicidio, pur tra le criticità emerse sul piano della tecnica normativa, della costruzione della nuova fattispecie incriminatrice e della previsione della pena fissa dell’ergastolo, presenta profili di significativo interesse sotto il versante processuale e ordinamentale. Essa investe, più in profondità, il terreno delle categorie interpretative attraverso cui il sistema giudiziario è chiamato a leggere la violenza di genere, imponendo il superamento di modelli valutativi apparentemente neutrali ma incapaci di coglierne la dimensione strutturale e discriminatoria.

SOMMARIO: 1. Presupposti metodologici: *naming* e dimensione di genere – 2. La cornice normativa tra tutela delle vittime e obbligo di indagine effettiva – 3. Le “incertezze” probatorie che connotano i processi di violenza di genere – 4. I profili di violazione delle convenzioni europee – 5. Gli stereotipi di genere come vizio di motivazione – 6. Superamento degli stereotipi e tutela processuale nella recente riforma sul femminicidio.

1. Presupposti metodologici: *naming* e dimensione di genere.

Con l’avvio del nuovo millennio, il legislatore nazionale ha messo in campo, a più riprese, un’intensa produzione normativa volta a contrastare la violenza domestica

e di genere, in considerazione della progressiva intensificazione del fenomeno criminale e in conformità agli obblighi derivanti dagli impegni assunti sul piano sovranazionale e internazionale.

La prospettiva attraverso cui il legislatore interno si è mosso non è stata, propriamente, quella della tutela dei diritti fondamentali delle donne o, più genericamente, di coloro che subiscono violenza per l'appartenenza ad un dato genere – laddove il genere, a differenza del sesso, è inteso come un insieme di ruoli sociali predefiniti (l'accudimento della casa e dei figli, condizioni di inferiorità economica e decisionale) – quanto quella della tutela della sicurezza pubblica¹.

Nonostante la *Convenzione di Istanbul*² abbia sottolineato, già in sede di classificazioni, come tutti gli atti di violenza contro le donne siano espressione di un differenziale strutturale di potere, in quanto connotati dalla volontà di colpire la donna “in quanto tale”³, il nostro legislatore è stato, a lungo, incapace di leggere la violenza come una grande questione culturale e strutturale del nostro Paese.

Tale incapacità ha comportato una sopravvalutazione dello strumento penale, a discapito di quelli di più ampio respiro, con la mancata introduzione della “dimensione di genere” nei reati di violenza contro le donne e la sostanziale violazione degli obblighi convenzionali che ripudiano categorie interpretative “neutre”, incapaci di leggere il contesto di potere e controllo che caratterizza questi abusi⁴.

¹ Così F. CASSIBBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 67. L'A. critica l'approccio emergenziale e l'utilizzo della decretazione d'urgenza nel settore. «Semmai, è vero che l'urgenza d'intervenire è il velenoso frutto dalla sottovalutazione del fenomeno da parte del legislatore, che – a sua volta e paradossalmente – diviene motore delle risposte di tipo emergenziale, ove si privilegia l'obiettivo della repressione e si marginalizzano i necessari interventi di più ampio respiro, indipendenti dagli strumenti di tipo penale». In breve, si dimentica che «la violenza sulle donne non è una questione di ordine pubblico».

² *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, adottata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014. L'Unione europea ha concluso il processo di adesione alla Convenzione il 1° giugno 2023. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

³ Questa formula è già stata declinata dalle fonti internazionali a definire il dato caratterizzante della violenza di genere: l'art. 3, lett. d), della *Convenzione di Istanbul* definisce la violenza contro le donne basata sul genere come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato». Analogamente, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della più recente Direttiva 2024/1385, la «violenza contro le donne» va intesa come «qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata». La “matrice culturale” e la “natura strutturale” dei reati di violenza contro le donne è stata, più volte, evidenziata anche dalla giurisprudenza interna. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 28217 del 20 dicembre 2022. La Corte qualifica questa specifica forma di violenza come una «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione».

⁴ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione*

L'esperienza, del resto, ha messo in evidenza, solo per citare alcuni esempi, come gli interventi di prevenzione e protezione siano del tutto inefficaci se la violenza di genere viene letta come problema individuale (fragilità personali) o di conflittualità di coppia (fra due soggetti parimenti inadeguati).

Solo con la recente riforma in materia di *femminicidio*⁵, che ha reso esplicita l'esigenza del c.d. *naming* - pur tra le molteplici criticità sul piano della tecnica normativa e delle sue implicazioni sistematiche⁶ - si è posto, per la prima volta, un chiaro *focus* sulla "matrice antropologica" della violenza contro le donne.

La riforma – anche sull'onda delle spinte internazionali⁷ - ha tipizzato l'origine discriminatoria della condotta, valorizzando le dinamiche relazionali, culturali e sociali

giustizia, 19 gennaio 2023; I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *Giustizia Insieme*, 4 aprile 2025.

⁵ Legge 2 dicembre 2025, n. 181, *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 280 del 2 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Per un'illustrazione dettagliata della riforma cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, *Relazione su novità normativa, Legge 2 dicembre 2025, n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, Rel. n.4/2026, 14 gennaio 2026, 5. Cfr. anche F. MENDITTO, *Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femminicidio*, in *Giurisprudenza Penale*, 11/2025. Per una rassegna delle legislazioni straniere in cui il femminicidio è stato recepito, E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017, p.113; B. SPINELLI, *Femminicidio, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008, p.121.

⁶ L'introduzione del nuovo reato di femminicidio è stata motivo di accesi dibattiti in dottrina. A chi ha ritenuto la riforma opportuna e necessaria, si sono contrapposti coloro che hanno giudicato l'intervento normativo non necessario, attesa la presenza delle forme aggravate di omicidio, contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza, rivolgendo una critica anche alla tecnica normativa utilizzata, contraria alla tipicità e determinatezza richiesta per la fattispecie. Sulla necessità della riforma cfr., *ex plurimis*, P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere](#), in questa Rivista, 5/2025; C. PECORELLA, [Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio](#), in questa Rivista, 2 giugno 2025; I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *Giustizia Insieme*, 4 aprile 2025. Per una visione critica si vedano, tra gli altri, i commenti di G. FIANDACA, [Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio](#), in questa Rivista, 14 marzo 2025; M. DONINI, [Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già](#), in questa Rivista, 18 marzo 2025; F. MENDITTO, [Riflessioni sul delitto di femminicidio](#), in questa Rivista, 2 aprile 2025; A. PUGIOTTO, [La mimosa all'occhiello del populismo penale \(prima parte\)](#), in questa Rivista, 2 aprile 2025; F. FILICE, A. ROTOLI, *Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio*, in *Questione Giustizia*, 12 maggio 2025; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in questa Rivista, 12 giugno 2025; G.L. GATTA, [Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali](#), in questa Rivista, 20 giugno 2025; D. PULITANO, [Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio](#), in questa Rivista, 21 giugno 2025; M. PELISSERO, [Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere](#), in questa Rivista, 5/2025, p. 557 e ss.; V. MANES, *Sul disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione del delitto di "femminicidio"*, in *Giurisprudenza Penale*, 7-8/2025; R. BARTOLI, [Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?](#), in questa Rivista, 15 luglio 2025.

⁷ In particolare, l'ultimo Rapporto del Comitato sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne - CEDAW ha evidenziato la «mancanza di una chiara definizione di discriminazione contro le donne»; cfr. *Concluding Observations on the eighth periodic report of Italy*, CEDAW/C/ITA/8, 27 febbraio 2024,

che le indagini empirico-criminologiche sul fenomeno della violenza di genere hanno, da tempo, individuato come contesti tipici di riferimento⁸.

2. La cornice normativa tra tutela delle vittime e obbligo di indagine effettiva.

La logica sottesa a tutti gli interventi – esplicitata, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2024/1385 – è quella della c.d. protezione funzionale⁹, fondata sulla consapevolezza che il fattore temporale e l’inerzia istituzionale rappresentano variabili di rischio concreto nei delitti connotati da dinamiche relazionali asimmetriche e reiterative.

Il sistema penale finisce, così, per acquisire una nuova e inedita veste: la funzione preventiva, tipica della pena e del diritto sostanziale, viene svolta dal diritto processuale.¹⁰

Al rito penale è stata, progressivamente, richiesta una risposta pronta e robusta non tanto al bisogno diffuso di sicurezza quanto a quello individuale di protezione della vittima, in quanto il rischio di ripetizione e di *escalation* di questa forma di violenza è particolarmente alto, in ragione della struttura relazionale e dell’andamento “ciclico” della violenza.

Da luogo tradizionalmente destinato all’accertamento della responsabilità dell’imputato, il sistema processuale diventa, così, il centro della protezione dal crimine. In questo settore, l’intreccio tra pericolosità (dei comportamenti violenti), punizione (degli autori di violenza) e protezione (delle vittime di violenza) è reso particolarmente evidente nelle scelte coltivate nei documenti giuridici internazionali, i quali hanno rappresentato una spinta e una guida autorevole per i legislatori nazionali¹¹.

www.ohchr.org/en/documents/concludingobservations/cedawcitaco8-concludingobservations-eighth-periodic-report-italy.

⁸ Si rimanda agli *Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere* istituita con deliberazione del Senato del 16 ottobre 2018, prorogata il 5 febbraio 2020 e poi istituita con legge 9 febbraio 2023, n. 12.

⁹ Per “protezione funzionale” si intende la risposta efficace del sistema giudiziario ai bisogni di sicurezza della vittima, prevenendo ulteriori rischi e minimizzando la vittimizzazione secondaria, secondo l’approccio “globale e integrato” alla violenza nei confronti delle donne ed alla violenza domestica, della *Convenzione di Istanbul* basato sui quattro pilastri: prevenzione, protezione, azione penale e politiche integrate.

¹⁰ F. CASSIBBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, cit., p.70.

¹¹ A. MARANDOLA, *Il “processo” alla violenza di genere*, in *De Iustitia et Iure*, 1/2025, p. 71.

Come è noto, la *Convenzione di Istanbul* è stata, dapprima, recepita con la L. 77/2013¹² per, poi, essere ulteriormente potenziata, seppur in via “emergenziale”¹³, con la successiva legge 15 ottobre 2013, n. 119: la nozione di «delitti commessi con violenza alla persona», trova cittadinanza nell’ordinamento italiano, unitamente a numerose prerogative informative della persona offesa¹⁴.

In linea con i dettami sovranazionali¹⁵, fa il suo ingresso un intervento “multilivello”, in grado di incidere sia sul piano sostanziale che su quello processuale e

¹² Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011*. La legge, lungi dall’introdurre nuove fattispecie penali, opera come norma-quadro di rango sovranazionale, imponendo allo Stato obblighi di prevenzione, protezione e repressione della violenza di genere e domestica, richiamati dalla normativa sovranazionale e ridefinisce il fenomeno in termini di violazione dei diritti umani e discriminazione basata sul genere, ponendo, così, le basi per un approccio sistemico di diritto sostanziale e processuale. In particolare, all’art.3, lett. a): «...con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Sotto il profilo processuale, il legislatore ha agito lungo tre direttrici fondamentali: maggiori oneri informativi rivolti alla persona offesa, che acquisisce centralità; un potenziamento delle misure cautelari; una differente modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa volte a proteggerla di eventuali rischi di vittimizzazione.

¹³ Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Per una disamina approfondita della normativa cfr., *ex plurimis*, F. MENDITTO, *La legge 119/13 in materia di contrasto alla violenza di genere*, in *Questione Giustizia*, 21 ottobre 2013.

¹⁴ In primo luogo, attraverso l’inserimento del comma 2 *bis* nell’art. 299 c.p.p. e di un secondo periodo nel terzo comma della stessa norma, si è previsto l’obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa (o al suo difensore), a cura della polizia giudiziaria, dei provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari ivi contemplate nonché l’onere, a carico del richiedente, di notificare alla medesima la relativa richiesta, a pena di inammissibilità; il tutto, evidentemente, al fine di instaurare un celerissimo contraddittorio cartolare attraverso la presentazione di memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p. nel breve termine di due giorni dalla notifica. In secondo luogo, attraverso l’inserimento del comma 3 *bis* all’art. 408 c.p.p., si è previsto l’obbligo, a carico del pubblico ministero, di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con violenza alla persona (a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia richiesto di esserne informata) e l’elevazione a venti giorni del termine per proporre la relativa opposizione. In terzo luogo, intervenendo sul primo comma dell’art. 415 *bis* c.p.p., si è esteso l’obbligo di notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa (o al suo difensore se nominato) dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.p.

¹⁵ La struttura complessiva della *Convenzione di Istanbul*, come anticipato, è basata sul paradigma delle c.d. “4 P”: *Prevention* (prevenzione), *Protection* (protezione e sostegno alle vittime), *Prosecution* (perseguimento penale delle condotte lesive), *Policies* (politiche integrate e coordinamento interistituzionale). Prevede, inoltre, l’istituzione di un Gruppo di Esperti (GREVIO), incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione negli Stati parti e di formulare raccomandazioni. Sotto il profilo squisitamente procedurale, a cui è rivolto il Cap. VI della Convenzione, si vuole garantire un equilibrio tra l’effettività dell’azione penale e la centralità della vittima nel processo, strutturando strumenti processuali idonei a prevenire la seconda vittimizzazione durante l’accertamento e la repressione e integrando misure di protezione operative con poteri giudiziari specifici nel corso delle fasi procedurali.

preventivo¹⁶. Da un lato, viene ampliato e rimodulato il catalogo delle aggravanti e delle fattispecie penali rilevanti, potenziando la risposta repressiva dello Stato¹⁷; dall'altro, si consolidano strumenti di tutela anticipata e di protezione della vittima, attraverso le misure di prevenzione amministrativa¹⁸, l'attribuzione di poteri coercitivi urgenti alla polizia giudiziaria¹⁹, nonché il rafforzamento delle misure cautelari personali²⁰ e procedurali²¹.

Sempre in chiave "vittimocentrica", l'impianto riformatore irrobustisce le garanzie procedurali, limitando la disponibilità della querela per il delitto di atti persecutori²² e introduce specifiche tutele per le vittime straniere mediante il permesso di soggiorno per motivi umanitari²³.

Al modello integrato di prevenzione, protezione e repressione, così come delineato dalla L. 119/2013, si affianca il d.lgs. 15 dicembre 2015, n.212²⁴, in attuazione di un'altra fonte sovranazionale: la c.d. *Direttiva Vittime*²⁵. Con quello che è stato uno dei più compiuti tentativi di armonizzazione nell'ambito del processo penale, configurando lo "statuto europeo della vittima", la concezione "atomistica" di tutela delle c.d.

¹⁶ Sui temi cfr. F. ZACCHÈ, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Archivio Penale*, 3/2016, p. 10 e ss.

¹⁷ Trova ingresso una nuova aggravante (art. 61, n. 11 *quinquies*) che aumenta le pene quando i reati (maltrattamenti, lesioni, percosse, violenza sessuale, ecc.) sono commessi in presenza o a danno di un minore o di una persona in stato di gravidanza.

¹⁸ Introduzione e rafforzamento dell'ammonimento del questore per violenza domestica, sul modello di quello per *stalking*.

¹⁹ Art. 384 *bis* c.p.p.: *Allontanamento urgente dalla casa familiare*.

²⁰ Attraverso il potenziamento delle misure cautelari personali e l'ampliamento dei presupposti applicativi in relazione ai reati di violenza domestica e di genere.

²¹ La legge ha potenziato l'efficacia degli strumenti processuali previsti per i reati più frequentemente connessi alla violenza di genere e domestica (arresto obbligatorio in flagranza per determinate fattispecie, trattazione prioritaria dei procedimenti), rendendo più tempestive le risposte della giustizia penale.

²² Irrevocabilità "rafforzata" della querela per atti persecutori (revoca solo in sede giudiziale).

²³ Art. 18 *bis* d.lgs. 286/1998: permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica o persecuzione anche in mancanza di altri titoli di soggiorno, al fine di garantire la protezione e la fuoriuscita dalla situazione di pericolo.

²⁴ Per un approfondimento cfr. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. LUPARIA, *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra direttive dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015.

²⁵ Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, e sostituisce la direttiva europea 2011/36/UE. La c.d. *Direttiva vittime* ha lo scopo di istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, lasciando agli Stati la facoltà di assicurare un livello di tutela più elevato. Si compone di due parti: il *Capo II* indica i diritti individuali della vittima – comprensione, informazione, assistenza, accesso ai servizi – di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, in quanto non interferiscono con lo svolgimento processuale; il *Capo III* riguarda la partecipazione processuale della vittima, fatta salva la compatibilità della norma con la legge nazionale. Dotata, com'è, dell'efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo, la direttiva ha un ampio respiro, valido per tutte le vittime di reato, in grado di unificazione legislativa. Per una disamina più approfondita *ex plurimis* cfr. L. LUPARIA, *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Torino, 2016. E.M. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale*, 2014, p.1791 e ss. Sulle discrasie di attuazione della direttiva cfr. N. PASCUCI, *La testimonianza delle persone offese particolarmente vulnerabili alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, n.7/2020.

supervittime²⁶ (minori e donne oggetto di violenza, oggetto di protezione delle Convenzioni, rispettivamente, di *Lanzarote*²⁷ e di *Istanbul*) viene integrata dalla protezione della vittima *tout-court*.

In una dimensione sempre più triadica del procedimento²⁸, per la vittima di reato sono rafforzati e meglio specificati alcuni degli obblighi generali già richiamati dalla *Convenzione di Istanbul*, quali il diritto all'informazione, all'assistenza e la protezione nel processo²⁹ oltre ad essere valorizzato il suo interesse individuale all'accertamento del reato, che concorre con l'analogo interesse collettivo rappresentato dalla pubblica accusa. Si assiste, così, ad una sorta di "mutazione genetica" del ruolo della persona offesa nel procedimento penale che, da figura marginale del processo, diventa soggetto titolare di diritti e facoltà, accanto alle parti (pubblico ministero e indagato/imputato). Viene, inoltre, introdotto, per la prima volta, il concetto di «condizioni di particolare vulnerabilità» ex art. 90 *quater* c.p.p.³⁰, con un ampio ventaglio di tutele da apprestare al soggetto particolarmente esposto alla "forza della giurisdizione" che, in base alla specificità della situazione, possono richiedere, ora, strumenti di protezione; ora, mezzi di partecipazione attiva; ora, distanza e assenza allo svolgersi del procedimento; ora, un ruolo centrale e narrante; ora, protezione e isolamento; ora risposte e confronto con l'accusato³¹.

²⁶ Cfr. S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA M. GIALUZ, L. LUPÀRIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa ed Italia*, Torino, 2012, p.13.

²⁷ Convenzione adottata dal Comitato dei Ministri d'Europa il 25 ottobre 2007 a Lanzarote ed entrata in vigore il 1° luglio 2010 (*Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*)

²⁸ S. RECCHIONE, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali", la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2017, p. 69-90.

²⁹ Sull'argomento – nell'ambito di una ormai vastissima bibliografia – E.M. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, cit., p.1801 e ss.; D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in *Penale Diritto e Procedura* (web), 29 gennaio 2016, 1 e ss. Sulle misure di protezione del dichiarante vulnerabile *tout court* e sulla progressiva "liberalizzazione" dell'anticipazione della prova dichiarativa cfr. H. BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, 2015, p. 266-267; A. PRESUTTI, *Le audizioni protette. Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, 2017, Torino, p.375-400. Di recente: A. CABIALE e S. QUATTROCOLO, *Il concetto processuale di vulnerabilità*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, C. CONTI, A. MANNA, M. PAPA, *Tutela penale delle persone vulnerabili*, Milano, 2026, p.745-757. Per una disamina critica O. MAZZA, *Il contraddittorio impedito di fronte ai testimoni vulnerabili*, in *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, p.81 e ss. il quale rileva che «lo spostamento dell'assunzione della testimonianza dei soggetti vulnerabili dal dibattimento all'incidente probatorio rappresenta plasticamente l'involuzione del metodo dialettico. Nell'incidente probatorio il contraddittorio è ripasmato dal legislatore e dalla prassi fino ad assumere la mera parvenza del confronto dialettico».

³⁰ Si consenta S. GRIECO, *Vulnerabilità e processo: il "doppio binario" della prova dichiarativa*, in *GENLUS, Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 14 giugno 2025, p.12-16.

³¹ La vittima particolarmente vulnerabile viene equiparata, sotto il profilo delle modalità di ascolto nella fase delle indagini, in sede di incidente probatorio e di esame testimoniale, nonché delle preclusioni probatorie di cui all'art. 190 *bis* c.p.p., al minore vittima di reati a sfondo sessuale. L. PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, in G. SPANGHER e A. MARANDOLA, *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino, 2021, p. 429.

È, tuttavia, con la legge n. 69/2019, meglio conosciuto come *Codice rosso*³², che prende corpo quel “microsistema” delittuoso di reati, stavolta specificatamente individuati³³, che attivano percorsi diversificati rispetto ai restanti³⁴.

La disciplina procedurale differenziata, scandita da tempi accelerati, obblighi rafforzati per il pubblico ministero e strumenti di protezione anticipata, finisce col delineare un vero e proprio sottosistema processuale speciale, destinato alle vittime di violenza di genere che, da mero mezzo di prova, divengono, progressivamente, soggetti titolari di diritti di informazione, partecipazione e protezione³⁵. L’obiettivo è quello di costruire un “cerchio protettivo” che va dall’immediata instaurazione del procedimento³⁶, con la possibilità di interventi cautelari e di prevenzione³⁷, tali da impedire la reiterazione delle condotte violente o la progressione criminosa, al tempestivo ascolto della persona offesa (tre giorni) fin tanto che la sua autodeterminazione e le sue intenzioni di reagire alla violenza non si attenuino.

³² Legge 19 luglio 2019, n. 69, intitolata *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

³³ Il legislatore vi fa rientrare le ipotesi di maltrattamenti familiari e violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, le fattispecie, introdotte dalla medesima legge, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. “*revenge porn*” art. 612 *ter* c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona, mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies* c.p.), di lesioni aggravate, in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.

³⁴ Per un’analisi dettagliata della riforma, tra i molteplici, B. ROMANO – A. MARANDOLA (a cura di), *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019 n. 69*, Pisa, 2024; P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Il Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020.

³⁵ F. PAGLIONICO, [*La tutela delle vittime da Codice Rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*](#), in *questa Rivista*, 9/2020, p.161. L’A. non risparmia critiche all’impianto riformatore contestando il suo approccio prevalentemente panpenalistico e “a costo zero”, senza adeguato potenziamento strutturale dei centri antiviolenza, servizi sociali e reti territoriali, oltre ad un’eccessiva rigidità di alcuni termini processuali, che può comprimere l’autonomia investigativa del PM e alla mancata previsione di una registrazione audiovisiva obbligatoria delle sommarie informazioni in alcuni casi, che avrebbe potuto rafforzare le garanzie probatorie.

³⁶ Il cuore della riforma è l’accelerazione delle indagini nei reati di violenza domestica e di genere: la polizia giudiziaria deve trasmettere la notizia di reato al PM “senza ritardo”, con una presunzione di urgenza rafforzata (modifica dell’art. 347, co. 3, c.p.p.); il pubblico ministero assume un ruolo più centrale e direttivo sin dall’inizio delle indagini, con riduzione dell’autonomia investigativa della p.g.

³⁷ Per un approfondimento cfr., di recente, L. DELLA RAGIONE, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale nel contesto della violenza di genere*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, C. CONTI, A. MANNA, M. PAPA, *Tutela penale delle persone vulnerabili*, cit., p. 839-841; con posizione critica G. MAZZA, *Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un’alternativa alle misure cautelari? Commento a legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)*; in *Diritto penale e processo*, 2019, fasc. 10, p. 1373-1380.

In coerenza con la Direttiva 2012/29/UE, si riconoscono specifiche prerogative informative sulla revoca o modifica delle misure cautelari³⁸ e sui principali snodi del procedimento che possono incidere sulla sua sicurezza³⁹.

Alla specificità delle procedure si affianca, inevitabilmente, la previsione di gruppi di lavoro di magistrati sempre più formati e specializzati, con la progressiva emersione di un “diritto specializzato”, spesso assimilabile – per struttura e *ratio* – a quello predisposto in materia di criminalità organizzata, per il quale è prevista la Direzione Distrettuale Antimafia⁴⁰.

Un assetto ulteriormente rafforzato dalla legge 8 settembre 2023, n. 122 (c.d. *Codice rosso rafforzato*), che ha introdotto un più penetrante controllo gerarchico interno agli uffici di procura sul rispetto dei termini procedimentali⁴¹, consolidando, in via sistemica, il diritto della vittima a essere ascoltata in tempi ragionevoli e ad incidere sull’andamento delle indagini.

Con la legge del 24 novembre 2023, n. 168, c.d. *Legge Roccella* (dal nome dell’attuale Ministra delle Pari Opportunità), il tema del contrasto alla violenza sulle donne si gioca, maggiormente, sul terreno della prevenzione, con il chiaro tentativo di scongiurare i rischi per l’incolumità della vittima nel “periodo post-violenza”, fase in cui le vittime sono più vulnerabili e le loro vite sono maggiormente a rischio.

³⁸ Quali l’obbligo di avviso imposto dall’art. 299 comma 2 *bis* e 3 c.p.p. Sebbene il legislatore abbia previsto l’intervento della persona offesa nella dinamica del procedimento *de libertate*, lo ha fatto esclusivamente nell’ambito della revoca o della sostituzione delle misure, non intaccando l’iniziativa esclusiva della parte pubblica in ordine all’applicazione delle stesse. È opinione maggioritaria, infatti, che le garanzie spettanti alla persona offesa in quel segmento processuale si esauriscano nella possibilità di presentare memorie, il cui contenuto non è affatto vincolante per il giudice, il quale potrebbe anche non prendere in considerazione le ragioni addotte dalla parte. In questo senso A. MARANDOLA, *Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali*, in *Studium Iuris*, 2014, n. 5, 530; O. MAZZA, in *Atti parlamentari, XVII Legislatura, Commissioni Riunite (I e II), Indagine Conoscitiva*, re. sten. seduta 10 settembre 2013, p. 25, in www.camera.it; F. ZACCHÈ, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Archivio penale*, n.3/2016, p.435; ID., *Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, p.676.

³⁹ V. anche P. SPAGNOLO, *La partecipazione della vittima al sub-procedimento cautelare*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, C. CONTI, A. MANNA, M. PAPA, *Tutela penale delle persone vulnerabili*, cit., p. 885-891.

⁴⁰ F. MENDITTO, *Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio*, in *Giurisprudenza Penale*, fasc.11, 2025, p.34.

⁴¹ Attraverso la revoca dell’assegnazione del procedimento da parte del Procuratore della Repubblica qualora il magistrato incaricato non rispetti il termine (tre giorni) prescritto per l’assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, con la possibilità che tale adempimento sia assunto direttamente dal procuratore o da altro magistrato dell’ufficio. È stato, inoltre, previsto un monitoraggio trimestrale da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello sul rispetto dei termini e trasmissione di relazioni semestrali al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Per un commento cfr. A. GAITO, *La gerarchizzazione del controllo sui tempi delle indagini nel Codice Rosso riformato*, in *Archivio penale*, 2023; F. VIGANÒ, *Effettività delle indagini e tutela della vittima: luci e ombre della riforma del 2023*, in *Questione Giustizia*, 2023.

Accanto alla certezza dei tempi dei procedimenti penali⁴² e di un'agevolazione dei ristori alle vittime⁴³, viene rafforzata la protezione delle vittime di violenza attraverso il potenziamento delle misure cautelari⁴⁴ e precautelari⁴⁵ nonché delle misure di

⁴² In particolare, l'art. 3 avente ad oggetto misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, assicura l'assoluta priorità alla trattazione dei processi per i reati in tema di violazione dei provvedimenti giudiziari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, lesioni permanenti al viso, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre, come statuito dal successivo articolo 4, la priorità deve essere garantita anche in sede cautelare. Per assicurare il rispetto dei rigorosi termini, il Procuratore generale ha l'obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362 *bis* c.p.p. e di inviare al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale (art. 127, comma 1 *bis* disp. att.). Per un approfondimento, in particolare, dell'organizzazione del lavoro degli Uffici requirenti per i soggetti vulnerabili v. B. CAVALLI, *La tutela delle "fasce deboli" e l'identificazione dei reati per esse rilevanti nelle circolari organizzative delle procure della Repubblica*, in AA.VV., *Tutela penale delle persone vulnerabili*, Milano, 2026, p.28-47

⁴³ L'art. 17 introduce il nuovo articolo 13 *bis* nella legge 7 luglio 2016 n.122, il quale prevede che le vittime o gli aventi diritto della stessa, laddove sia deceduta, possano richiedere una provvisoria a titolo di ristoro anticipato come forma di anticipo sull'indennizzo integrale che giungerà in via definitiva alla fine del giudizio.

⁴⁴ Con l'art. 7 vengono apportate modifiche al codice di rito attraverso l'introduzione del nuovo art. 362 *bis* c.p.p., il quale concede al PM il termine di trenta giorni dall'iscrizione dell'autore del reato nel registro delle notizie di reato per la richiesta di applicazione delle misure cautelare e di successivi venti giorni al Giudice per pronunciarsi. Qualora non sia possibile, stante la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice, al Pubblico ministero viene riconosciuta, ove sussistano fondati motivi di ritenere la reiterazione di reati in questione, la possibilità di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, unitamente al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. (art. 11). Vengono inasprite le pene per la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, la pena prevista per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis* c.p.), viene innalzata a 3 anni e 6 mesi, con l'estensione della disciplina anche alla violazione degli ordini di protezione emessi in sede civile. Una particolare attenzione, con un chiaro intento rafforzativo, viene rivolta alla disciplina del c.d. braccialetto elettronico: alla Polizia Giudiziaria viene imposto il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Inoltre, viene prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo. Con l'art. 13, si introducono alcune deroghe in materia dei criteri di scelta e delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, ma anche modifiche alla normativa di conversione per l'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva. In particolare, si prevede che, nel caso dei delitti di cui agli artt. 387 *bis* e 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1. e 577 c.p., la misura cautelare della custodia in carcere possa essere applicata anche laddove il giudice ritenga che, con la sentenza, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p.); non si applichino le condizioni di applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.). Inoltre, nel caso di delitto ex art. 387 *bis* c.p. l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli art. 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale. Infine, del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'art. 300 comma 3 c.p.p., ne è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione (art.14).

⁴⁵ Viene introdotto nel codice di rito l'art. 382 *bis*, il quale consente il c.d. arresto in flagranza differita, nei

prevenzione⁴⁶. L'obbligo di informativa alla persona offesa viene esteso a tutti i provvedimenti inerenti all'autore del reato, a prescindere dallo stato detentivo o coercitivo da cui è interessato. Si interviene anche sul regime di sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 comma 5 c.p. che, per i "reati di codice rosso"⁴⁷, consumati o tentati, viene subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero.

Attesa l'importanza del monitoraggio del fenomeno per un'adeguata predisposizione degli strumenti di protezione, merita una menzione anche la legge n. 53/2022 sulle statistiche relative alla violenza di genere, che mira a rafforzare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti attraverso la raccolta sistematica di dati nei settori della sanità, della giustizia e delle forze dell'ordine. Questa legge stabilisce l'obbligo di disaggregare i dati, tra l'altro, per età, genere e relazione vittima-autore, colmando le lacune di lunga data individuate nella valutazione di base.

Il percorso evolutivo di progressivo ampliamento dei diritti della vittima di reato e di trasformazione strutturale del processo penale in senso sempre più vittimocentrico, giunge sino alla recente legge n. 181/2025⁴⁸. Oltre a introdurre il reato autonomo di *femminicidio*, a rafforzare la fattispecie dei maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. e a corredare fattispecie già esistenti di ulteriori circostanze aggravanti che ricalcano la matrice discriminatoria femminile, nei termini di cui sopra, la novità normativa ha apportato significative modifiche al codice di rito. Tra queste si segnalano, in particolare, le innovazioni in tema di competenza del tribunale in composizione monocratica, l'ampliamento degli obblighi informativi nei confronti della persona offesa (e, in caso di decesso della stessa, dei prossimi congiunti qualora ne facciano richiesta), anche alla fase esecutiva, così come per il riesame e l'appello cautelare; l'estensione della durata delle intercettazioni; il rafforzamento delle misure cautelari, con l'introduzione della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza delle misure detentive degli arresti domiciliari; la disciplina del patteggiamento che introduce un diritto di partecipazione della persona offesa; nonché il riconoscimento di specifici diritti e facoltà in capo agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato⁴⁹.

casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

⁴⁶ Per un approfondimento della L. 186/2023 cfr., *ex plurimis*, R. BARTOLI, *Le misure cautelari nel contrasto alla violenza di genere dopo la L. 168/2023*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2024; M. GIALUZ, *La tutela anticipata della vittima tra prevenzione e garanzie*, in *Rivista italiana diritto processuale penale*, 2024.

⁴⁷ Si tratta dei delitti, di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 612 *bis*, nonché agli articoli 582 e 583 *quinqies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma.

⁴⁸ Legge 181/2025, *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e in vigore al 17 dicembre 2025.

⁴⁹ Per un'analisi dettagliata delle novità legislative introdotte con la riforma cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, *Relazione su novità normativa Legge 2 dicembre*

Non da ultimo, viene riconosciuto un controllo più rigoroso in capo al giudice nel corso dell'esame incrociato⁵⁰, finalizzato a prevenire ogni forma di vittimizzazione secondaria⁵¹ della persona offesa. Per la prima volta, nel codice di rito, trova ingresso un espresso divieto di *vittimizzazione secondaria* - in linea con la *Convenzione di Istanbul* - che tutti gli operatori del sistema processuale sono chiamati ad applicare; con inevitabili ricadute sul bilanciamento delle prerogative difensive dell'imputato.

3. Le “incertezze” probatorie che connotano i processi di violenza di genere.

Come riporta l'esperienza giudiziaria, nei processi connotati da violenza di genere – soprattutto quelli di violenza sessuale o che si consumano all'interno delle mura domestiche – l'impianto accusatore finisce col fondarsi, prevalentemente, sulle dichiarazioni della vittima, stante l'intrinseca difficoltà di accertamento dei fatti.

L'organo giudicante, come emerso dalla copiosa giurisprudenza formatasi in questi anni, si trova quasi sempre di fronte a versioni contrastanti, spesso senza poter contare su ulteriori riscontri probatori, come altre testimonianze. L'ausilio di eventuali perizie si rileva spesso insufficiente o, comunque, non risolutivo.

Il forte impatto traumatizzante dei reati, il terreno relazionale e il coacervo di sentimenti che vi si innestano sono, spesso, forieri di fratture dichiarative, incongruenze con altre risultanze processuali, descrizioni sommarie di fatti di rilievo e profili di inadeguatezza frazionata.

La giurisprudenza, in questi anni, ha progressivamente traslato, sul piano giuridico, ciò che fino a quel momento era stato patrimonio della psicologia e della

2025, n. 181, *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, 14 gennaio 2026.

⁵⁰ In tale direzione si pone il nuovo comma 6 *bis* dell'art. 499 c.p.p., introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. t), legge n. 181 del 2025, secondo il quale il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.

⁵¹ Pur risultando il significato di tali espressioni ormai noto allo studioso del procedimento penale, appare opportuno un richiamo ai due concetti enucleati dalla Raccomandazione Rec. (2006)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: *vittimizzazione secondaria* è intesa come quella sofferenza subita in ragione della riviscenza dell'esperienza vissuta, a causa di negligenze o inadeguatezze da parte dell'autorità durante il processo (minimizzazione delle sofferenze, domande che costringono a ripercorrere fatti indesiderati, senso di inadeguatezze della risposta sanzionatoria o cautelare). I giudici della Consulta, con sentenza del 27 aprile 2018, n. 92, identificano la vittimizzazione secondaria in tutti quei meccanismi (tra cui il procedimento penale) che portano chi ha subito il reato a «rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto». Per *vittimizzazione ripetuta* si intende quella provata dalla vittima durante il processo a seguito di possibili minacce, ritorsioni o violenze da parte dell'autore di reato. Sui concetti di vittimizzazione secondaria e ripetuta cfr., *ex plurimis*, C. AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2018, p. 523 e ss.

sociologia: il costrutto teorico del c.d. *ciclo della violenza*⁵² è divenuto parametro imprescindibile per la comprensione del fenomeno della violenza domestica⁵³.

In un simile contesto probatorio, al giudice viene richiesto un peculiare impegno motivazionale, soprattutto nella fase cautelare penale: in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, la manifestata volontà della persona offesa finisce col divenire ininfluenza nella corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti. L'organo giudicante è tenuto, così, ad accertare se le condotte poste in essere dalla vittima possano essere «sintomatiche dell'esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante»⁵⁴. Nel delitto di violenza domestica, in particolare, i ridimensionamenti, le ritrattazioni della persona offesa, i supposti riappacificamenti, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono tradursi in tracce sintomatiche di minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti⁵⁵.

Al di là ed oltre i c.d. "indici di contesto"⁵⁶, essenziali per cogliere il reale significato di tali condotte, la valutazione dell'apporto conoscitivo della vittima, da parte dell'organo giudicante, diventa questione di centrale importanza.

⁵² Inteso come «l'esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte violente e minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo. La discontinuità progressiva giustifica condotte come la remissione di querela e la ritrattazione dinanzi al giudice, così come il ridimensionamento del fatto». Per un approfondimento scientifico sulle singole fasi cfr. L.E. WALKER, *The Battered Woman Syndrome*, ed. Springer Publishing Company, 2009. Nella teoria della *Battered woman syndrome* il primo stadio è la "fase di costruzione della tensione", in cui la vittima sperimenta attacchi fisici e verbali di minore intensità da parte del coniuge/amante. Durante questo periodo, la donna tende a minimizzare l'importanza degli eventi e a tranquillizzare l'aggressore. Il secondo stadio è la "fase del maltrattamento", in cui il maltrattante agisce con violenza fisica e verbale accresciuta nei confronti della donna. Il terzo è la c.d. "fase della luna di miele", momento finale del ciclo di violenza che caratterizza una relazione maltrattante in cui il soggetto violento mostra rimorso e adotta un "comportamento amorevole e contrito" nel tentativo di convincere la donna che non le farà mai più del male.

⁵³ Cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35667 dell'11 settembre 2025, con commento di F. TORLASCO, [Il "ciclo della violenza" come massima di esperienza per l'accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione](#), in questa Rivista, 25 novembre 2025. La Corte si sofferma sulle fasi che connotano il «modello ciclico e progressivo, volto ad indebolire, isolare e confondere la vittima con pratiche manipolatorie». La sentenza, pronunciandosi sul ricorso avverso una condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), traccia, con rigore tecnico e chiarezza espositiva, le peculiarità connotanti il fenomeno della violenza nelle relazioni di coppia, tornando ancora una volta e con maggior pregnanza sulla questione della valutazione della testimonianza della persona offesa, sul fisiologico rischio di ritrattazione delle dichiarazioni da lei rese, nonché sulla rilevanza da attribuire a una querela tardiva o rimessa.

⁵⁴ R. MUZZICA, [Le specificità della violenza di genere nell'ambito del subprocedimento cautelare](#), in questa Rivista, 12, 2023, p. 14.

⁵⁵ Così, più recentemente, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 7289 dell'11 gennaio 2025; Sez. VI, sentenza n.235653 del 23 aprile 2024; Sez. VI, sentenza n. 6084 del 19 dicembre 2024; Sez. VI, sentenza n.23204 del 12 marzo 2024; Sez. VI, sentenza n.11733 del 20 marzo 2023; Sez. VI, sentenza n.37978 del 3 luglio 2023. Tali pronunce, pur non nominandolo esplicitamente, si muovono nel solco del *ciclo della violenza* in quanto valorizzano dinamiche tipiche delle relazioni abusive quali meccanismi di dipendenza e ambivalenza.

⁵⁶ L'Artt. 18 e ss. della *Convenzione di Istanbul* impone, infatti, di valutare tali dichiarazioni alla luce del contesto complessivo, economico e familiare, in cui i fatti oggetto della deposizione si sono verificati. I dati di contesto più comuni sono riconducibili a fatti di violenza economica, all'intenzione di sottrarsi a nuove

È, tuttavia, proprio nel terreno dell'incertezza probatoria che possono proliferare pregiudizi e, più in particolare, quelli che vengono classificati come "stereotipi di genere": la recezione di pregiudizi sociali sul piano giuridico, funzionali al mantenimento dell'ordine nazionale, fondato sul dominio maschile, razziale ed eteronormativo⁵⁷. Tali *bias* tendono a "normalizzare" la condizione di inferiorità femminile e i conseguenti episodi di discriminazione e di violenza che da essi scaturiscono. Immediata conseguenza è l'incapacità della donna di realizzare la portata di un'eventuale violenza e, dunque, di denunciare⁵⁸; o di colpevolizzazione delle stesse, inducendole a rinunciare alla tutela legale, con gravi ripercussioni anche sulla fiducia riposta dai cittadini nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

Il terreno elettivo degli stereotipi di genere è, indubbiamente, quello del processo per reati di violenza sessuale⁵⁹ definito, non a caso, come «l'unico delitto che in tutto il mondo ha come principale sospettata la vittima»⁶⁰, luogo processuale per eccellenza del *victim blaming* (ovvero la colpevolizzazione della vittima)⁶¹.

Proprio con riguardo allo stupro⁶², a partire dagli anni settanta, la letteratura ha individuato una serie di "falsi miti" che hanno compromesso, sul piano processuale, il

violenze o all'influenza di soggetti terzi; v. E. LICATA, [Un'indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica](#) in questa Rivista, 2/2025, p.11-13.

⁵⁷ Per una rassegna ragionata dei più ricorrenti pregiudizi di genere che si incontrano nelle aule giudiziarie sia in termini di maltrattamenti che di violenza sessuale cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Il Codice Rosso*, cit.; cfr. altresì F. FILICE, *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale ed approda in Cassazione*, in *Questione Giustizia*, 4 ottobre 2023.

⁵⁸ Interessante, in tal senso, è la *Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere* del 2022 (p.181 e ss.), la quale evidenzia come le denunce siano comunque una percentuale minore, e dunque interessate da dati sommersi, rispetto agli effettivi episodi di violenza.

⁵⁹ In realtà, quando si tratta di reati aventi una forte matrice di genere, come il reato di violenza sessuale, emergono problematiche ulteriori che richiamano stereotipi secolari che condizionano lo stesso diritto penale e l'interpretazione che ne viene offerta. Sul tema, in particolare, si v. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione Giustizia*, 2023.

⁶⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, Milano, 2021.

⁶¹ F. FULLONE, *L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape culture, Victim Blaming e Vittimizzazione Secondaria*, in *Osservatorio Violenza sulle Donne*, 2021, 3. L'A. definisce il *victim blaming* un *bias* cognitivo con la funzione di legittimare lo *status quo*: biasimando le vittime si accentua e giustifica la tradizionale organizzazione gerarchica di generi della nostra società in cui la donna ricopre ruoli tradizionali oppure è considerata un oggetto sessuale. Per saperne di più: E. PIRAS, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in *Region Pratica*, 2021. F. SPACCATINI, M. G. PACILLI, *Victim blaming e violenza di genere: antecedenti, funzioni e conseguenze*, in *La camera blu/ Rivista Di Studi Di Genere*, 2019; L. K. THACKER, *Rape culture, Victim blaming, and the role of media in the criminal justice system*, in *Kentucky Journal of Undergraduates Scholarship*, 2017.

⁶² Si pensi, solo per citare uno degli esempi più ricorrenti, alla *vis grata puellis*, con cui gli atti di resistenza venivano visti più come manifestazione di pudore che di dissenso; così come l'aspetto fisico, l'abbigliamento e l'atteggiamento della vittima, così come la sua condotta, le denunce tardive e le ritrattazioni, interpretate come segni di inaffidabilità o inattendibilità della donna. Un'importante letteratura ha analizzato il mito secondo il quale il "no" di una donna equivarrebbe sempre e comunque a "sì": v. F. PASSARELLA, *Una donna non dice "no" per dire "sì": nel 2020 la cultura dello stupro dovremmo già averla estirpata*, in *The vision*, 2020. Così, J. BOURKE, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Roma-Bari, 2009.

giudizio di attendibilità delle vittime e, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento degli elementi del fatto, conducendo a discutibili assoluzioni "per insufficienza di prove" (formula assolutoria allora prevista all'art. 470 c.p. sotto la vigenza del *codice Rocco* del 1930); soluzione che appariva come la più equa⁶³.

L'ingresso di stereotipi all'interno delle aule dei tribunali compromette la valutazione imparziale e oggettiva circa la sussistenza del reato di violenza sessuale.

4. I profili di violazione della Convenzione europea.

Apparrebbe riduttivo relegare il ricorso alle categorie stereotipate ad una stagione storica ormai superata, legata alla previgente concezione codicistica dei reati sessuali⁶⁴, quali i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume⁶⁵.

Sono diversi i *report* internazionali, così come la più recente elaborazione giurisprudenziale, che attestano come tali categorie culturali non siano affatto definitivamente superate, ma continuino a permeare, in forme più "sottili", il ragionamento giudiziario.

Particolarmente significativo, in tal senso, è il *Rapporto GREVIO* del 2020⁶⁶ elaborato dal comitato di studiosi addetto al monitoraggio dell'applicazione della *Convenzione di Istanbul* nel nostro paese – nel quale si evidenzia come numerose decisioni

⁶³ Nei reati di violenza sessuale, quando le accuse della parte offesa contrastavano con le difese degli imputati, questi venivano quasi sempre assolti per insufficienza di prove. Per un'interessante disamina delle decisioni assunte nei tribunali prima della riforma del codice di rito dell'88, cfr. M.N. MILETTI, *Ombre sull'innocenza. La formula dubitativa nel processo penale dell'Italia liberale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 2, 2020, p.177 -208; F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino, 2014. Da ultimo, cfr. R. BIANCHI RIVA, *Insufficienza di prove e stereotipi di genere, Per un'indagine sulle prassi giudiziarie in tema di violenza sessuale negli anni settanta del novecento*, in *Italian Review of Legal History*, 10/01, 2024, p.41-71. L'A. passa in rassegna la giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza sessuale e carnale e atti di libidine violenta negli anni Settanta, per dimostrare come i tradizionali pregiudizi sessisti influirono sulla valutazione dei giudici, impedendo di accertare la colpevolezza degli imputati, con sentenze di assoluzione per insufficienza di prove prevista dall'art. 479 c.p.p. che, sotto la vigenza del *codice Rocco*, appariva la soluzione più "accettabile" socialmente.

⁶⁴ I reati di *violenza carnale* e *atti di libidine* di cui, rispettivamente, agli artt. 519 e 521 c.p.

⁶⁵ Il *Codice Rocco* è connotato da una concezione incentrata sulla tutela dell'onore e del decoro familiare, piuttosto che sulla libertà e sull'integrità della vittima, come emblematicamente dimostrato dalla previsione del c.d. matrimonio riparatore ex art. 544 c.p. Solo con la Legge 66/1999 e l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 609 *bis* assistiamo al trasferimento del titolo di reato nei "delitti contro la persona" e alla soppressione degli atti di libidine violenta, qualora non ci fosse congiunzione carnale. In quel contesto, lo si rammenta, i reati di *violenza carnale* e *atti di libidine*⁶⁵, erano collocati tra i *delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*

⁶⁶ GREVIO - Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", *Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia*, cit. Dal 2023 è stato avviato un primo ciclo di valutazione tematica, con un cambiamento nella metodologia. Invece di una revisione completa, il GREVIO si è concentrato su alcune aree prioritarie relative alla prevenzione, alla protezione e al perseguimento penale, esaminate attraverso il tema generale della "costruzione della fiducia". Il primo Rapporto GREVIO tematico è stato pubblicato il 2 dicembre 2025 ed è consultabile su <https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441>.

giudiziarie continuano a contenere tracce di ragionamenti stereotipati, giudiziari e culturali, in ordine al ruolo sociale che le donne dovrebbero rivestire nella società⁶⁷. A titolo esemplificativo, gli esperti menzionano quel filone giurisprudenziale, in tema di maltrattamenti in famiglia, che tende a ridimensionare la violenza domestica, riconducendola a “meri conflitti familiari”. In particolare, dall’indagine svolta presso le corti italiane, è emerso che «l’abitudine della condotta veniva esclusa nei seguenti casi: 1) quando il comportamento violento ripetitivo si era verificato per un breve lasso temporale, ad esempio perché la relazione intima è durata poco; 2) quando la violenza segnalata si era verificata alla fine di una relazione e non era stata preceduta da alcuna denuncia, venendo quindi attribuita ad uno “stato di rabbia” occasionale; 3) e, più frequentemente, quando la vittima non si era trovata ridotta a una forma di sottomissione passiva a causa della violenza. Ogni volta che la vittima aveva dimostrato la capacità di resistere e reagire alla violenza, si tendeva a ridurre la violenza ad una mera situazione di conflitto all’interno della coppia»⁶⁸. La sottomissione passiva è il requisito del tutto estraneo alla norma incriminatrice e neppure compare nella definizione di violenza di genere fornita dalla *Convenzione Istanbul*.

La qualificazione della violenza come domestica, da parte dei tribunali, dipendeva dalla capacità o meno della vittima di “tollerare” la violenza, sia sopportando anni di relazione violenta senza sporgere denuncia, sia “cavandosela” da sola, così, di fatto, facendo venir meno la natura della violenza domestica contro le donne come violazione dei loro diritti umani⁶⁹.

⁶⁷ Molto discussa è stata la pronuncia del Tribunale di Torino, Sez. III penale, sentenza n. 2356 del 24 luglio 2025 per l’utilizzo di espressioni sessiste, intrise di pregiudizi verso la donna fedifraga che avrebbe distrutto il matrimonio, alimentando «una specifica condizione di stress» nell’ex marito, che le avrebbe sferrato un «solo» pugno in una «sola» occasione (minimizzando così la brutale aggressione che avrebbe potuto condurre alla morte della donna), ritenendosi l’unico uomo autorizzato a poter entrare nella casa ex familiare. Secondo il Tribunale, la violenza usata (ridotta a «lo sfogo») deve essere inserita nel «contesto che tenga conto delle cause (segnatamente di comportamenti non ineccepibili della vittima)». Ecco che il brutale pestaggio, anche ai danni della madre, del padre e del cognato della donna, ritenuto provato e per il quale vi è stata condanna, diventa per il Tribunale «un unicum legato alle contingenze sopra descritte»!

⁶⁸ «13. Sur la première de ces questions, des études de cas récentes ont mis en lumière les raisons invoquées par les tribunaux pour écarter la qualification de mauvais traitements d’un comportement offensant. Ces études ont révélé que le caractère habituel de la conduite était exclu dans les cas suivants : (1) lorsque le comportement violent répétitif a eu lieu pendant une courte période de temps, par exemple parce que la relation intime n’a duré que peu de temps ; (2) lorsque la violence signalée s’est produite à la fin d’une relation et n’a été précédée par aucune plainte, étant ainsi attribuée à un « état de colère » occasionnel ; et (3) plus fréquemment, lorsque la victime ne s’est pas trouvée réduite à une forme de soumission passive en raison de la violence. En ce qui concerne ce dernier cas, la recherche a révélé que chaque fois que la victime a démontré sa capacité de résister et de réagir à la violence, on tend à réduire la violence à une situation de conflit au sein du couple. Inversement, lorsque les auteurs dominent et contrôlent la victime, ils sont reconnus coupables de mauvais traitements ». Rapporto GREVIO, cit.

⁶⁹ « Tout en reconnaissant que les résultats des recherches citées ci-dessus se rapportent aux pratiques d’un nombre limité de tribunaux et ne peuvent être généralisés, le GREVIO note que des pratiques similaires ont été signalées comme étant répandues par de nombreuses ONG de femmes. Le GREVIO est extrêmement préoccupé par le fait que la qualification de la violence par les tribunaux comme violence domestique peut dépendre de la capacité de la victime à « tolérer » la violence, soit en endurant des années d’une relation violente sans porter plainte, soit en se débrouillant seule. Ce genre d’interprétation peut éclipser la nature de la violence domestique à l’égard des femmes en tant que violation de leurs droits humains que la société ne devrait en aucun cas tolérer ». Rapporto GREVIO, cit.

Trattasi di argomentazioni, sempre secondo il rapporto, che la normativa impone di riconoscere, estirpare ed isolare dalle valutazioni e dal linguaggio giudiziario.

La presenza di stereotipi di genere nel contesto giudiziario emerge anche nel successivo rapporto tematico del 2024⁷⁰.

Analoga preoccupazione è contenuta nelle osservazioni concluse da un altro gruppo di esperti nel 2024: il *Comitato CEDAW*⁷¹. Il Comitato ha segnalato come, nelle aule di giustizia italiane, il rischio di una “vittimizzazione secondaria” sia alquanto elevata; situazione non nuova per l’Italia e, spesso, riscontrata anche in altri contesti di violenza di genere⁷².

In tale quadro si inserisce la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha visto il nostro paese condannato per criticità strutturali, ancora presenti nel sistema italiano: non solo tempi processuali incompatibili con l’urgenza delle situazioni di violenza domestica, applicazione restrittiva dell’art. 572 c.p. e carenza di coordinamento tra giudice civile e penale, ma anche persistenza di stereotipi di genere nella valutazione probatoria.⁷³

È opportuno chiarire, preliminarmente, l’inquadramento che la giurisprudenza della Corte EDU fornisce della violenza domestica⁷⁴. Quest’ultima, oltre ad integrare una violazione della Convenzione all’art.2 (*Diritto alla vita*), costituisce trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, (al raggiungimento di una soglia minima di gravità)⁷⁵ oltre a rappresentare una lesione del diritto al rispetto della vita privata e

⁷⁰ Nel rapporto GREVIO (2025)15 – Italia, pubblicato il 2 dicembre 2025 si legge come «le vittime continuano a subire vittimizzazione secondaria in tali processi a causa di stereotipi e pregiudizi di genere». Cfr. <https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441>.

⁷¹ Comitato CEDAW, *Concluding Observations on the eighth periodic report of Italy*, cit., p. 4.

⁷² Il Comitato, già nel suo rapporto precedente sull’Italia, pubblicato il 4 luglio 2017 (CEDAW/C/ITA/7) - sebbene gli sforzi dello Stato parte per combattere gli stereotipi discriminatori di genere, promuovendo la condivisione delle responsabilità domestiche e parentali - denunciava «il radicamento di stereotipi riguardanti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, perpetuando i ruoli tradizionali delle donne come madri e casalinghe e compromettendo il loro status sociale e le loro prospettive di istruzione e di carriera».

⁷³ Nell’ordine: Corte EDU, *Talpis c. Italia*, n. 41237/14, 2 marzo 2017; *J.L. c. Italia* 27 maggio 2021; *Landi c. Italia*, n. 10929/19, 7 aprile 2022; *De Giorgi c. Italia*, n. 23735/19, 16 giugno 2022; *D.M. e N. c. Italia*, 20 gennaio 2022. Da ultimo Corte EDU, *Scuderoni c. Italia*, 6045/24, 23 settembre 2025. Per un approfondimento su quest’ultima pronuncia v. M BUSCEMI, *La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alcune osservazioni a margine del caso Talpis c. Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 3/2017.

⁷⁴ Per un approfondimento cfr. E. LICATA, *Vulnerabilità e tutela dei “core rights”: gli obblighi di protezione in materia di criminalità di genere derivanti dalla CEDU*, in *questa Rivista*, 9 febbraio 2024.

⁷⁵ Sull’applicabilità dell’articolo 3 della Convenzione cfr., in particolare, Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, cit., par. 62: «La Corte rammenta che, per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale minimo dipende dall’insieme degli elementi della causa, in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, dalla sua durata, dai suoi effetti fisici e psichici, ma anche dal sesso della vittima e dal rapporto tra la vittima e l’autore del trattamento. Un maltrattamento che raggiunge tale soglia minima di gravità implica, in generale, lesioni al corpo o forti sofferenze fisiche o psicologiche. Tuttavia, anche in assenza di sevizie di questo tipo, nel momento in cui il trattamento umilia o svincola un individuo, dando prova di mancanza di rispetto per la sua dignità umana o sminuendola, o suscita nell’interessato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da annientare la sua resistenza morale e fisica, questo trattamento può essere qualificato degradante e rientrare così nel divieto

familiare ex art. 8 CEDU⁷⁶. Ad essere invocato è anche l'art. 14 CEDU che vieta discriminazioni sulla base del sesso, obbligando gli Stati a fornire un livello di protezione più elevato, adeguato ai loro bisogni e alle loro particolari condizioni. Alla violazione di tali principi conseguono specifiche obbligazioni per i paesi aderenti. Così come l'art. 3 della CEDU implica, in capo agli Stati, secondo consolidata giurisprudenza, obblighi positivi di prevenire e reprimere le violenze domestiche laddove vi sia un rischio reale e immediato⁷⁷, l'art. 8 comporta l'obbligo statale di predisporre un quadro normativo ed un sistema giudiziario idonei a garantire una tutela effettiva della vita privata e familiare contro le ingerenze illecite provenienti da privati. Infine, il generale principio della diligenza dovuta, di cui all'art. 5 della *Convenzione di Istanbul*, obbliga le autorità a rispondere prontamente ed efficacemente ai casi di violenza domestica⁷⁸.

La giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, in merito alla risposta statale italiana contro la violenza di genere, è articolata lungo direttrici ricorrenti.

In primo luogo, viene in rilievo l'inerzia delle autorità, manifestata attraverso ritardi nell'attivazione dei procedimenti, nella valutazione delle denunce e nell'adozione di misure di protezione, in violazione degli obblighi positivi di tutela derivanti dagli artt. 2, 3 e 8 CEDU⁷⁹. A ciò si accompagna una sistematica carenza nella valutazione del

di cui all'articolo 3 (*Bouyid c. Belgio* [GC], n. 23380/09, §§ 86-87, CEDU 2015)».

⁷⁶ Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, 9 giugno 2009; *Talpis c. Italia*, cit.

⁷⁷ Dalla giurisprudenza emerge che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità in virtù dell'articolo 3 della Convenzione comportano, in primo luogo, l'obbligo di mettere in atto un quadro legislativo e regolamentare di protezione; in secondo luogo, in alcune circostanze ben definite, l'obbligo di adottare delle misure operative per proteggere delle persone ben precise da un rischio di trattamenti contrari a tale disposizione; in terzo luogo, l'obbligo di condurre un'indagine effettiva su delle accuse difendibili relative all'infrazione di tali trattamenti. In generale, i primi due aspetti di questi obblighi positivi sono definiti «materiali», mentre il terzo corrisponde all'obbligo positivo «procedurale» che spetta allo Stato (*Corte EDU, Tunikova e altri c. Russia*, n. 55974/16, 14 dicembre 2021; *Volodina c. Russia* n. 41261/17, 9 luglio 2019; *X e altri c. Bulgaria* [GC], n. 22457/16, 2 febbraio 2021).

⁷⁸ L'art. 5 della *Convenzione di Istanbul* da un lato, impone agli Stati di astenersi da condotte violente nei confronti delle donne, dall'altro, fa gravare sugli stessi l'onere di adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da privati. La disposizione si colloca in un processo di normativizzazione del quadro giurisprudenziale delineato dalla Corte EDU in materia di obblighi positivi che, in generale, si estrinsecano nel dovere di incriminazione di condotte lesive, in obblighi procedurali di accertamento dei fatti denunciati alle autorità, nell'obbligo di adottare adeguate misure di tutela, nell'obbligo di predisporre un efficace quadro normativo idoneo a prevenire condotte lesive e nel dovere di garantire l'esperibilità di azioni idonee a tutelare adeguatamente il soggetto leso. Per una panoramica sugli obblighi di protezione derivanti dalla giurisprudenza della Corte cfr. E. LICATA, *Vulnerabilità e tutela dei "core rights": gli obblighi di protezione in materia di criminalità di genere derivanti dalla CEDU*, cit., p.61 e ss.

⁷⁹ Corte EDU, *Talpis c. Italia*, cit. La Corte ha condannato l'Italia per violazione degli artt. 2, 3 e 14 CEDU in quanto le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della ricorrente, vittima di violenza domestica e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità, che ha favorito la reiterazione delle condotte violente, fino a condurre al tentativo di omicidio della donna e all'omicidio del figlio della stessa. A commento della sentenza *Talpis*, si vedano R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3, 2017, p. 378 e ss., nonché R. CONTI, *Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere*, in *Questione Giustizia*, 23 marzo 2017.

rischio, spesso assente o meramente formale, che impedisce di cogliere la dimensione continuativa e non episodica della violenza domestica. Ulteriore profilo critico è rappresentato dalla tendenza a dequalificare i fatti, ricondotti a mere dinamiche conflittuali di coppia, con conseguente banalizzazione della violenza e compromissione della sua corretta qualificazione giuridica. La Corte rileva, inoltre, significative lacune nell'efficacia delle indagini e nella gestione complessiva dei procedimenti.

Con riguardo alla tematica che ci occupa, la Corte, in più occasioni, ha evidenziato il ricorso — esplicito o implicito — a stereotipi di genere, idonei a incidere sulla valutazione della credibilità della vittima e a determinare forme di vittimizzazione secondaria. Tali criticità si inscrivono, più in generale, nell'assenza di una prospettiva di genere quale chiave interpretativa necessaria per comprendere la natura strutturale e relazionale della violenza. Ne deriva una tutela complessivamente inadeguata che, pur a fronte dell'attivazione di strumenti formali, non assicura una protezione effettiva delle vittime, imponendo agli Stati un rafforzamento non solo dei meccanismi procedurali, ma anche delle pratiche interpretative e decisionali.

Secondo i giudici sovranazionali, i processi e le sanzioni hanno un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. «È pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso l'uso di un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che mina la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario»⁸⁰.

Particolarmente emblematica, sotto questo profilo, è la pronuncia *Scuderoni c. Italia*⁸¹, il caso più recente in ordine cronologico, nella quale la Corte accerta la violazione degli

⁸⁰ Corte EDU *J.L. c. Italia*, cit. Il caso trattava dell'assoluzione, in via definitiva, degli imputati dall'accusa di aver compiuto una violenza sessuale di gruppo. I Giudici avevano ritenuto la denunciante non credibile non solo in considerazione delle incoerenze interne del racconto, della mancanza di riscontri esterni e anzi della presenza di elementi di segno contrario alla versione dei fatti da lei resa, ma altresì sulla scorta di ripetuti riferimenti alla vita privata della denunciante, alla sua vita familiare e alle sue abitudini sessuali, e persino alle sue passate espressioni artistiche, nonché agli atteggiamenti tenuti in pubblico nei momenti precedenti l'episodio denunciato. Per alcune riflessioni sul caso *J.L. v. S. URIZZI, Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in *Giurisprudenza Penale*, 2022, 1. L'A. sottolinea la necessità di iniziare con urgenza un processo di decostruzione dei pregiudizi e degli stereotipi. Essendo la matrice del problema in primo luogo culturale, la chiave del cambiamento deve passare anche per il linguaggio e l'uso delle parole. Le parole che veicolano idee, visioni della società, ruoli di potere e che possono essere inclusive o discriminatorie. Cfr. anche Corte EDU, *D.M. e N. c. Italia*, n. 60083/19, 20 gennaio 2022, in cui, ad essere censurato, è un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, che aveva dichiarato una bambina in stato di abbandono morale e materiale, interrompendo il suo rapporto con la madre, quando aveva solo tre anni. Anche in questo caso la Corte europea ha ravvisato nella decisione un'intromissione non giustificata nella vita privata della famiglia in quanto, anziché ricorrere a ogni strumento processuale a disposizione per valutare il migliore interesse della minore, i Giudici si erano basati unicamente sulle relazioni dei servizi sociali, nelle quali erano, tra l'altro, presenti valutazioni che prescindevano dalla capacità della donna di essere una buona madre e integravano veri e propri giudizi morali sul suo modo di vivere (la sua vita intima, la sua scelta in merito al concepimento di un altro figlio, la modalità con cui utilizzava i *social network*), ben lontani da poter essere posti a fondamento di una decisione così drastica come quella relativa alla adottabilità di una minore.

⁸¹ Corte EDU, *Scuderoni c. Italia*, cit. Ripercorrendo rapidamente i termini della vicenda, la ricorrente,

artt. 3 e 8 CEDU, in relazione ad una vicenda paradigmatica di fallimento della risposta statale alla violenza domestica.

I giudici di Strasburgo censurano, in modo netto, le autorità nazionali per aver offerto una risposta inadeguata – dovuta all’assenza di una valutazione tempestiva e proattiva del rischio, nonostante il quadro probatorio disponibile - e sottovalutato la violenza domestica, ridimensionandola ad un mero conflitto interpersonale. Secondo la Corte, tale operazione di “minimizzazione” risulta, ulteriormente, aggravata dal ricorso a schemi valutativi che incidono sulla credibilità della vittima, valorizzandone, indebitamente, tratti caratteriali quali l’autonomia e l’assertività.

Ne emerge, dunque, non solo un *deficit* di natura procedurale ma anche una criticità di ordine culturale e strutturale, che si manifesta nella difficoltà di riconoscere e qualificare adeguatamente la violenza domestica. In tale prospettiva, la Corte sottolinea l’esigenza di adottare misure idonee a garantire una tutela effettiva delle vittime, tra cui assume centralità la formazione degli operatori del diritto, al fine di prevenire approcci valutativi influenzati da pregiudizi.

5. Gli stereotipi di genere come vizio di motivazione.

Un ruolo centrale nel processo di progressiva trasformazione culturale dell’approccio giudiziario alla violenza di genere in atto è, indubbiamente, rivestito dal Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, attraverso delibere, risoluzioni e linee guida adottate negli ultimi anni, ha più volte evidenziato la necessità di una formazione specifica dei magistrati, volta a prevenire l’incidenza di pregiudizi inconsapevoli nella valutazione della prova e nella redazione delle motivazioni.

In tali documenti si sottolinea come la prospettiva di genere debba essere intesa non come opzione interpretativa, ma come “metodo di analisi”, indispensabile per garantire decisioni realmente imparziali. In particolare, le *Linee programmatiche per la formazione dei magistrati per l’anno 2026*, adottate dal CSM⁸², hanno ulteriormente

avvocata penalista, aveva denunciato reiterati episodi di violenza fisica, minacce e abusi psicologici e coercitivi da parte dell’ex compagno convivente, anche alla presenza del figlio minore, supportando le proprie allegazioni con elementi probatori significativi, tra cui referti medici e dichiarazioni testimoniali. A fronte di tale quadro, la risposta delle autorità nazionali era stata connotata da inerzia e sottovalutazione: ritardi ingiustificati nell’iscrizione della notizia di reato e nella fissazione delle udienze, rigetto delle istanze di protezione e, soprattutto, una sistematica dequalificazione dei fatti a mera conflittualità familiare. Il procedimento penale, protrattosi per oltre quattro anni, si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, fondata sull’asserita assenza di abitudine delle condotte e di uno stato di soggezione della vittima, ritenuto incompatibile con la sua personalità autonoma e con il suo profilo professionale. I fatti, pur sostanzialmente accertati, venivano, così, “neutralizzati” sul piano giuridico mediante la loro ricollocazione nell’ambito di ordinarie dinamiche relazionali.

⁸² Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, delibera 9 maggio 2018, integrata con delibera 3 novembre 2021 e oggetto di monitoraggio con delibera 7 maggio 2025, che, nel solco della *Convenzione di Istanbul*, valorizza l’esigenza di evitare approcci valutativi distorti o fondati su pregiudizi, in www.csm.it.

sviluppato tale approccio, sottolineando come si tratti di mettere a sistema e diffondere le diverse conoscenze di cui dispone la magistratura, affinché essa sia in grado di fornire risposte sempre adeguate a un fenomeno allarmante.

Il recepimento congiunto delle indicazioni dei giudici di Strasburgo e di quelle del CSM ha condotto, negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ad elaborare, progressivamente, un innovativo orientamento che riconosce espressamente la rilevanza degli stereotipi di genere quale vizio della motivazione della decisione penale, incidendo tanto sulla struttura logica del ragionamento giudiziale quanto sulla sua conformità agli obblighi sovranazionali.

In tale prospettiva, la Corte di cassazione - oltre a porre una sempre maggiore attenzione all'utilizzo di stereotipi di genere ad opera della difesa dell'imputato⁸³, così come dell'organo giudicante⁸⁴ - ha inaugurato un filone interpretativo ormai consolidato, censurando motivazioni che si fondano sull'utilizzo di massime di esperienza fondate su generalizzazioni culturali o su aspettative stereotipate circa il comportamento della vittima.

Lo "scivolamento" negli stereotipi integra un vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p in quanto determina una duplice violazione: da un lato, altera il corretto procedimento logico-valutativo, introducendo elementi non verificabili; dall'altro, espone lo Stato a responsabilità internazionale per inadempimento degli obblighi di protezione effettiva delle vittime. Per la prima volta la prospettiva di genere, strumento conoscitivo indispensabile nei reati da codice rosso, diventa vera e propria *ratio decidendi*.

In particolare, con due pronunce ravvicinate — le sentenze nn. 12066 e 14247 del 2023⁸⁵ — la Sesta Sezione della Corte di cassazione offre un contributo particolarmente significativo nella definizione del ruolo degli stereotipi di genere e della prospettiva di genere all'interno del ragionamento giudiziario.

In entrambe le decisioni, la Corte esercita il proprio sindacato nomofilattico sulla compatibilità logico-giuridica della motivazione, verificando se il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito risulti condizionato dall'impiego di criteri decisionali ultra-legali e, in particolare, da precomprensioni culturali o svalutazioni morali, fondate su stereotipi relativi al ruolo sociale della donna. Le due pronunce, pur

⁸³ Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 18455 del 7 febbraio 2025 con cui la Corte sottolinea gli stereotipi di genere di cui è affetta la censura difensiva dell'imputato quando richiama i comportamenti precedenti e successivi adottati dalla persona offesa per valutare il suo consenso con riguardo al reato di violenza sessuale.

⁸⁴ Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 36069 del 25 settembre 2025, con cui, in ambito di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, viene censurata la modalità con cui la Corte di Appello era giunta ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, fondata sulla condotta tenuta dalla presunta vittima per il ritrovamento di alcune foto sul telefono della stessa e messaggi con desideri sessuali durante il periodo di convivenza.

⁸⁵ Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 12066 del 22 marzo 2023; Sez. VI, sentenza n. 14247 del 4 aprile 2023, con nota di F. FILICE, *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione in Questione Giustizia*. Nella prima sentenza, in particolare i giudici evidenziano come «...la motivazione risulta gravemente viziata per manifesta illogicità per l'uso di veri e propri stereotipi giudiziari ... nella parte in cui, in assenza di elementi di fatto, ritiene dolosamente non vera la denunciata violenza sessuale da parte di (omissis) perché "verosimilmente" riferibile al rifiuto dell'uomo di sposare la ricorrente, per regolarizzare una relazione sentimentale da cui era nata anche una prole».

muovendo da una comune attenzione verso il tema dei *bias* giudiziari, approdano, tuttavia, a esiti diametralmente opposti.

Con la sentenza n. 12066 del 22 marzo 2023, la Corte di cassazione censura una pronuncia di condanna per calunnia sorretta da un apparato motivazionale ritenuto gravemente carente e viziato sotto il profilo logico. L'affermazione di responsabilità risultava, infatti, costruita pressoché esclusivamente sul richiamo ad un decreto di archiviazione privo di autonoma capacità dimostrativa, senza che i giudici di merito avessero proceduto ad una effettiva ricostruzione del fatto storico né ad una verifica critica del materiale probatorio disponibile. Tale deficit motivazionale appariva ancor più significativo alla luce della presenza, negli atti, di elementi fattuali idonei a sostenere la plausibilità della denuncia originariamente presentata dalla donna.

La Corte individua, inoltre, un ulteriore e più profondo profilo di criticità nel ricorso, da parte dei giudici di merito, ad argomentazioni fondate su valutazioni soggettive e stereotipate circa le ragioni della denuncia, ricondotta ad una presunta volontà vendicativa della donna per il mancato matrimonio. Secondo la Suprema Corte, simili inferenze, prive di reale base probatoria, introducono nel processo decisionale giudizi morali e precomprensioni culturali incompatibili con i criteri di razionalità della motivazione. Il riferimento a stereotipi di genere — già oggetto di censura nella giurisprudenza della Corte EDU — si traduce, così, in una distorsione della ricostruzione del fatto e nell'indebita sovrapposizione di schemi valutativi extragiuridici al ragionamento probatorio. In tale prospettiva, lo stereotipo non assume rilievo soltanto sul piano culturale, ma integra un vero e proprio vizio della motivazione, in quanto altera il corretto procedimento inferenziale che deve sorreggere l'accertamento giudiziale.

Di segno opposto è, invece, la sentenza n. 14247 del 4 aprile 2023, nella quale la Corte è chiamata a valutare la legittimità di una motivazione fondata sull'adozione della prospettiva di genere nell'ambito di un procedimento per violenza domestica. In tale occasione, la Suprema Corte rigetta l'argomento difensivo secondo cui il provvedimento cautelare sarebbe stato influenzato da una presunta "ideologia di genere", operando una netta distinzione tra approccio ideologico e utilizzo della prospettiva di genere quale categoria interpretativa giuridicamente fondata.

Richiamando il Preambolo della *Convenzione di Istanbul*, nonché il quadro normativo sovranazionale e interno in materia di violenza contro le donne, la Corte chiarisce come la prospettiva di genere costituisca uno strumento ermeneutico necessario per una corretta lettura dei fatti, poiché consente di cogliere la dimensione strutturale, relazionale e non episodica della violenza domestica. Essa non comporta alcuna alterazione degli *standard* probatori né alcuna presunzione di colpevolezza, ma rappresenta una metodologia interpretativa funzionale ad evitare letture frammentarie, individualizzanti o banalizzanti del fenomeno violento.

Attraverso tale impostazione, la violenza di genere viene sottratta ad una rappresentazione atomistica del singolo episodio e ricondotta alla più ampia dinamica dei rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, nella quale assumono rilievo anche i meccanismi di controllo, sopraffazione e dipendenza che caratterizzano molte relazioni abusive. La prospettiva di genere, pertanto, lungi dal costituire un fattore

di distorsione ideologica del giudizio, viene qualificata dalla Corte come strumento interpretativo indispensabile per assicurare una comprensione autenticamente imparziale e costituzionalmente orientata del fenomeno della violenza domestica. Nel loro insieme, le due pronunce delineano un principio di particolare rilievo sistematico nella costruzione del giudizio penale in materia di violenza di genere. Da un lato, la Corte di cassazione ribadisce, con nettezza, l'incompatibilità tra il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e il ricorso a stereotipi o pregiudizi culturali, evidenziando come tali schemi valutativi finiscano con l'alterare il procedimento inferenziale posto a fondamento della decisione, compromettendo la razionalità, l'imparzialità e la stessa legalità della motivazione. Lo stereotipo, infatti, non si esaurisce in una mera improprietà linguistica o in un limite culturale del giudicante, ma può tradursi in un vero e proprio vizio del ragionamento probatorio, nella misura in cui sostituisce l'analisi critica delle risultanze processuali con generalizzazioni astratte o giudizi morali estranei al perimetro dell'accertamento giurisdizionale.

Dall'altro lato, le medesime decisioni riconoscono la piena legittimità — e, anzi, la necessità — di un approccio interpretativo fondato sulla prospettiva di genere, intesa non quale categoria ideologica o derogatoria rispetto ai principi del giusto processo, ma come metodo ermeneutico indispensabile per cogliere la dimensione strutturale, relazionale e sistemica della violenza contro le donne. In tale prospettiva, la considerazione del genere non opera come fattore di alterazione del giudizio, bensì come strumento volto ad evitare letture riduttive, frammentarie o neutralizzanti del fenomeno violento, consentendo al giudice di contestualizzare correttamente le condotte all'interno delle dinamiche di potere, controllo e sopraffazione che frequentemente caratterizzano la violenza domestica e di genere.

Le due sentenze, pertanto, segnano un punto di equilibrio particolarmente significativo: mentre viene esclusa qualsiasi legittimazione di approcci decisionali influenzati da precomprensioni stereotipate, al contempo si afferma che l'effettiva imparzialità del giudizio non coincide con una pretesa neutralità astratta e decontestualizzata, ma richiede la capacità di "leggere" il fatto alla luce della concreta realtà sociale e delle asimmetrie strutturali che connotano determinati fenomeni criminosi.

In tal senso, la prospettiva di genere viene progressivamente configurata dalla giurisprudenza non come opzione interpretativa eventuale, ma come parametro metodologico necessario per garantire una motivazione realmente razionale, costituzionalmente orientata e conforme agli obblighi convenzionali di tutela. L'orientamento giurisprudenziale inaugurato dai giudici di legittimità si pone in linea con i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha stigmatizzato il ricorso a stereotipi sessisti come fattore distorsivo del giudizio, affermando esplicitamente che il loro ricorso nelle decisioni giudiziarie compromette l'equità del processo ed espone la vittima a vittimizzazione secondaria⁸⁶, in violazione degli artt. 3, 8 e 14 CEDU⁴.

⁸⁶ Corte EDU, *J.L. c. Italia*, cit., spec. parr. 139 e ss.

A ben guardare, la stessa sentenza *Scuderoni*, precedentemente richiamata, può essere collocata nel solco della giurisprudenza europea che stigmatizza le distorsioni cognitive discriminatorie nel giudizio. Pur in assenza di un espresso richiamo al divieto di utilizzo di stereotipi nel ragionamento giudiziario, a venire censurata è la tendenza delle autorità nazionali a minimizzare la violenza domestica, qualificandola come mero conflitto interpersonale e omettendo una valutazione complessiva del contesto relazionale. La “normalizzazione” della violenza domestica impedisce di cogliere la dimensione strutturale della violenza di genere e produce effetti sistemici di deresponsabilizzazione dell’autore e di negazione di tutela alla vittima. Ne deriva l’affermazione di un obbligo positivo particolarmente stringente in capo agli Stati, che non si esaurisce nell’adozione di misure formali, ma impone un mutamento delle pratiche interpretative e decisionali, anche attraverso la formazione degli operatori del diritto.

In definitiva. Il dato di novità assoluta rappresentato dalle due sentenze della Suprema Corte non sta solo nell’adeguamento – a questo punto inevitabile, dopo le ripetute condanne dell’Italia – agli *standard* motivazionali richiesti da Strasburgo, ma nell’inedita tematizzazione dell’analisi di genere come strumento conoscitivo indispensabile per evitare la vittimizzazione secondaria di carattere processuale e per proteggere la vittima dalla rivittimizzazione da parte dell’autore del reato.

6. Superamento degli stereotipi e tutela processuale nella recente riforma sul femminicidio.

Dalla ricognizione giurisprudenziale svolta emerge, con chiarezza, come la violenza di genere non rappresenti un mero oggetto del giudizio, ma una lente che ne orienta – e talvolta distorce – le categorie interpretative. Essa agisce come un “filtro cognitivo” che può orientare la valutazione della prova, la costruzione della motivazione e la stessa rappresentazione dei fatti, esponendo il processo penale al rischio concreto di decisioni segnate da *bias* e, in ultima istanza, a derive discriminatorie⁸⁷.

In una simile prospettiva, l’enfasi posta sulla ricerca della “vittima credibile”, della “reazione proporzionata” o della “condotta prudente” tradisce l’operatività di parametri extragiuridici, non richiesti dalle norme, che finiscono con orientare surrettiziamente il giudizio: si sposta l’asse dall’accertamento del fatto tipico e dell’elemento soggettivo alla verifica di una pretesa conformità comportamentale della persona offesa a modelli sociali stereotipati. Ne deriva una torsione del ragionamento probatorio che rischia di sostituire, alla verifica oltre il ragionevole dubbio, una valutazione fondata su “aspettative” normative implicite, con l’evidente compromissione dei principi di imparzialità, presunzione di non colpevolezza e parità delle armi.

⁸⁷ M. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto Penale e Processo*, 2019, p. 1181 e ss.

Del resto, la capacità degli stereotipi di genere di insinuarsi nel tessuto della valutazione giudiziale – influenzando la fase di escussione delle parti e l'apprezzamento della prova, con possibile realizzazione di vittimizzazione secondaria – è una criticità nota anche in ambito internazionale: numerosi studi psicologico-criminalistici sottolineano l'impatto degli atteggiamenti ambivalenti verso il genere sulla percezione dei reati sessuali e sulle risposte della giustizia penale, evidenziando come i *bias*, in tale settore, possano alterare l'interpretazione delle condotte lesive e della credibilità delle persone offese⁸⁸.

L'introduzione di strumenti normativi innovativi – sia sul versante sostanziale che su quello processuale, cautelare e protettivo – non è, di per sé, garanzia di neutralità e adeguatezza del giudizio quando l'accertamento processuale resta ancorato a categorie ermeneutiche risalenti e discriminatorie. Si determina, così, una frattura strutturale tra un diritto “al passo” sul piano formale e una prassi interpretativa che continua a muoversi secondo logiche obsolete, con l'effetto di neutralizzare, nella concreta applicazione, la portata delle innovazioni legislative. Un divario tra tutela formale e protezione effettiva, all'interno del quale l'agone processuale rischia di divenire luogo di riproduzione della disuguaglianza, foriero di vittimizzazione secondaria attraverso modalità di escussione, contestazione e motivazione che ripropongono schemi culturali obsoleti.

L'antidoto a tale deriva non può che rinvenirsi nello sviluppo di una cultura professionale degli operatori del diritto, improntata all'integrazione della *prospettiva di genere*⁸⁹ nei criteri di analisi della tipicità, nella ricostruzione del fatto storico e nella struttura del ragionamento decisorio⁹⁰.

⁸⁸ K. HORNICZAK, A. PORĘBSKI, I. SKOCZEŃ, *Is Epistemic Status Gender-Biased? Gender As a Predictor of Testimonial Reliability Assessments in Violent Crimes*, *Int J Semiot Law*, 2024, p.1981–2008. La ricerca internazionale si focalizza, in particolare, sui reati di violenza sessuale dimostrando come atteggiamenti ambivalenti verso il genere – in particolare il sessismo ostile e il sessismo benevolo – influenzano significativamente la percezione dei reati sessuali, la valutazione della credibilità delle vittime e le decisioni adottate nel sistema di giustizia penale. La riduzione dei *bias* di genere rappresenta, quindi, una condizione essenziale per migliorare l'efficacia e l'equità del sistema di giustizia penale nei casi di violenza sessuale.

⁸⁹ Per “prospettiva di genere” si intende «quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore»; cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n.39554 del 28 ottobre 2024. Ed ancora: una peculiare «categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertate e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale; b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche...ma come riproduttiva di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatorio del rapporto tra i sessi ...»; Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n.14247 del 4 aprile 2023.

⁹⁰ C. DE ROBBIO, *La risposta giudiziaria all'emergenza della violenza di genere e la sfida della formazione* in *Giustizia insieme*, 25 novembre 2022 L'A. evidenzia l'importanza nella formazione dei magistrati in tema di violenza domestica e di Codice Rosso e il ruolo esercitato dalla Scuola Superiore della Magistratura. Tuttavia, dalle linee guida del CSM, emerge come, in dibattito, il 78% delle Sezioni Penali non dispone di un gruppo

La dottrina e la prassi giurisprudenziale⁹¹ più avanzata, infatti, suggeriscono una modificazione dei criteri di analisi ermeneutica, argomentativa e probatoria adottati dal giudice piuttosto che una sovrapposizione di modelli normativi esterni⁹².

Ciò implica, in accordo con i suggerimenti della Relazione GREVIO⁹³, l'adozione di linee guida e protocolli valutativi delle testimonianze e delle dichiarazioni che tengano conto delle dinamiche relazionali e di potere tipiche del *ciclo della violenza di genere*⁹⁴; oltre al ricorso a competenze tecnico-scientifiche specialistiche, capaci di supportare il giudice nella comprensione di tali indicatori di rischio e di contesto e delle ricadute psicologiche della violenza protratta⁹⁵. In una simile prospettiva, assume rilievo il coordinamento con le evidenze provenienti dagli osservatori sulla violenza e dai documenti in materia di valutazione del rischio elaborati in sede istituzionale⁹⁶.

In tale prospettiva, la già citata (e dibattuta) legge sul *femminicidio* - al di là delle criticità emerse sul piano della tecnica normativa e della costruzione della nuova fattispecie incriminatrice (dalla formulazione di alcune componenti descrittive della condotta ai dubbi relativi alla determinatezza, sino alla previsione della pena fissa dell'ergastolo) - presenta profili di significativo interesse sotto il versante processuale e ordinamentale.

specializzato o, comunque, di magistrati specializzati per la trattazione dei reati in esame. Negli Uffici Gip/Gup si registra una pressoché totale assenza di giudici specializzati. Il 52% degli Uffici effettua riunioni per la formazione, limitate, peraltro, ai soli giudici degli Uffici (non allargate, contrariamente alle indicazioni, anche ai giudici del dibattimento e della Procura); appena il 4%, include anche operatori di settore. Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione sulle linee guida*, cit., p.8-9.

⁹¹ Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione sulle linee guida*, cit.; Procura Generale Corte di Cassazione, [Orientamenti in materia di violenza di genere](#), in questa Rivista, 4 maggio 2023.

⁹² Delle lacune nella formazione specialistica specie delle autorità giudiziarie si dà conto anche in E. CANEVINI, *Il ragionamento giuridico stereotipato nell'assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, p. 74 e ss. Più in generale, sulle ragioni sistemiche e culturali che fondano le criticità menzionate, si veda M. MONTELEONE, *L'insostenibile "inadeguatezza" del contrasto giudiziario alla violenza di genere*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, p. 64 e ss.

⁹³ « IV. Protezione e sostegno. A. Obblighi generali (articolo 18). 130. Il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché offrano una risposta coordinata e multi agenzia a tutte le forme di violenza contro le donne e ne favoriscano l'attuazione, sviluppando delle adeguate linee guida e formando il personale interessato. Questo tipo di strumenti dovrebbe essere basato su un forte coinvolgimento delle autorità locali e sulla partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative che difendono i diritti delle donne e combattono la violenza contro le donne.». Rapporto GREVIO 2020, cit.

⁹⁴ Per un'analisi delle principali linee guida attualmente vigenti in ambito di Codice Rosso v. www.ispettorato.giustizia.it cfr. L. PERONI & A. TIMMER, *Gender Stereotyping in Domestic Violence Cases*, 22 December 2017.

⁹⁵ La disciplina della psicologia giuridica forense, ad esempio, fornisce metodologie avanzate - come l'analisi dei contenuti (CBCA) - per valutare la credibilità delle dichiarazioni testimoniali in contesti di violenza sessuale o domestica. Tali strumenti scientifici vengono usati come supporto per il giudice o il perito valutatore nell'interpretare racconti complessi, tenendo conto della natura psicologica della memoria e del trauma. Cfr. per un approfondimento: V. HAUCH, S. L. SPORER, J. MASIP, J. & I. BLANDÓN-GITLIN, *Can credibility criteria be assessed reliably? A meta-analysis of Criteria-Based Content Analysis - Psychological Assessment*, 29(6), 2017, 819-834.

⁹⁶ V. Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere, in *Quotidiano Legale*, 2025.

La portata innovativa dell'intervento normativo non sembra esaurirsi nel solo profilo repressivo o simbolico del *naming* della violenza contro le donne, ma investe, più in profondità, il terreno delle categorie interpretative attraverso cui il sistema giudiziario è chiamato a leggere la violenza di genere.

In tale prospettiva assumono particolare rilievo le disposizioni volte a prevenire fenomeni di *vittimizzazione secondaria* nel corso dell'esame della persona offesa, attraverso il rafforzamento dei poteri di controllo del giudice sulle modalità di formulazione delle domande e delle contestazioni.

Particolare centralità assume, inoltre, il tema della formazione specialistica degli operatori del diritto, che non può limitarsi alla mera conoscenza delle fonti sovranazionali, ma deve confrontarsi criticamente con i «pregiudizi e gli stereotipi giudiziari», nonché con la «matrice culturale del fenomeno». ⁹⁷

Sono stati, inoltre, rafforzati gli scambi informativi fra diverse autorità giudiziarie, con un obbligo attivo del pubblico ministero, tenuto non più solo a trasmettere le informazioni ma anche ad accertare la pendenza dei procedimenti civili fra le parti interessate dall'indagine. Si è, altresì, ampliata la tipologia degli atti che formano oggetto di necessaria trasmissione⁹⁸.

Il progressivo rafforzamento del dialogo tra giurisdizione penale e civile - segnatamente nei procedimenti che coinvolgono misure di protezione, responsabilità

⁹⁷ L'art. 8 della legge n. 181 del 2025, nella versione finale così come modificata in Senato, interpolando il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 168 del 2023, ha specificato che le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica definite nelle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola Superiore della Magistratura, ex art. 5, comma 2, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, devono avere ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali dettate in materia, con riguardo alla violenza «anche economica» e tenendo a mente i «pregiudizi e gli stereotipi giudiziari» insieme alla «matrice culturale del fenomeno».

⁹⁸ L'art. 3, comma 2, legge n. 181 del 2025, introdotto all'esito delle audizioni in Senato, ha apportato modifiche all'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p., (quest'ultimo inserito dall'art. 14 della legge n. 69 del 2019 e successivamente più volte modificato). Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 64 *bis* disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero, quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, «accerta» la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale. Il Pm trasmette, senza ritardo, al giudice procedente copia degli atti indicati al comma 2 dello stesso articolo, purché non coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. Fra gli stessi - oltre ai già previsti provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali e di sostituzione o revoca delle stesse, gli atti di indagine non coperti dal segreto, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nonché, a cura della cancelleria, le sentenze definitive e i decreti di archiviazione - sono stati aggiunti i verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro e gli atti di esercizio dell'azione penale. Mentre, a cura della cancelleria, devono essere trasmesse al giudice civile procedente le copie delle sentenze di primo e secondo grado, delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591, comma 2, c.p. La stessa disposizione, che impone un obbligo di accertamento e trasmissione, opera anche qualora si proceda per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche cessata, e sia pendente un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

genitoriale e affidamento dei minori - potrebbe rappresentare il volano per la predisposizione, oggi pressoché assente, di protocolli o prassi organizzative, volti ad una più stretta collaborazione e coordinamento volto ad evitare decisioni tra loro incoerenti e di assicurare un approccio sistemico alla tutela della persona ⁹⁹.

Si tratta di interventi che, pur eterogenei, appaiono accomunati dalla medesima finalità: superare letture apparentemente neutrali della violenza contro le donne che, ignorando le dinamiche di dominio, controllo, dipendenza e sopraffazione, finiscono per riprodurre stereotipi culturali incompatibili con gli obblighi convenzionali derivanti dalla *Convenzione di Istanbul* e con il divieto di vittimizzazione secondaria ormai espressamente recepito nel sistema processuale.

La stessa centralità assunta dalla formazione dell'operatore giuridico conferma come il contrasto alla violenza di genere non possa essere affidato esclusivamente all'inasprimento sanzionatorio o all'introduzione di nuove figure criminose, ma richieda un mutamento delle coordinate interpretative attraverso cui vengono valutate la prova, l'attendibilità della persona offesa e le dinamiche relazionali sottese ai fatti oggetto di giudizio.

In definitiva, la direttrice verso cui sembrano tendere alcune delle innovazioni richiamate è quella di una "giustizia penale di qualità", capace di fondarsi su un costante aggiornamento culturale e metodologico degli operatori del diritto, come evidenziato dagli ultimi rapporti GREVIO¹⁰⁰ e CEDAW¹⁰¹, oltre ad un coordinamento tra le risposte penali e quelle di altri rami del diritto, quali il diritto civile nei profili di protezione delle vittime e di regolazione delle responsabilità familiari.

È proprio su questo terreno – più che su quello della sola costruzione della fattispecie incriminatrice – che la recente riforma sembra segnare il passaggio da una concezione formalmente neutra della giurisdizione ad un modello maggiormente consapevole della dimensione strutturale e discriminatoria della violenza di genere. In assenza di tale trasformazione culturale e professionale, lo stereotipo continuerà ad operare come filtro interpretativo del processo penale e, paradossalmente, la violenza di genere rischierà di restare iscritta nelle stesse dinamiche giudiziarie deputate a reprimerla.

Neppure quando costituisce, formalmente, l'oggetto della tutela penale.

⁹⁹ Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione sulle linee guida*, cit., p.20.

¹⁰⁰ Il Rapporto GREVIO suggerisce, in particolare, di fornire una formazione sistematica obbligatoria sulla violenza contro le donne a professionisti quali assistenti sociali, forze dell'ordine, giudici, operatori sanitari e insegnanti. Cfr. [Council of Europe, First thematic evaluation report "Building trust by delivering support, protection and justice" - Italy](#).

¹⁰¹ Nelle *Osservazioni conclusive* del Rapporto CEDAW, al n.16 lett. b) si legge tra gli obiettivi inerenti il campo della giustizia: «Rafforzare i programmi di sviluppo delle *capacities* di giudici, pubblici ministeri, avvocati e degli altri operatori del diritto con riguardo alla Convenzione, al Protocollo opzionale, alle Raccomandazioni Generali del Comitato ed i suoi pareri (*Views*) concernenti le comunicazioni individuali ed i rapporti di inchiesta, ai sensi del Protocollo opzionale, e trattare i pregiudizi giudiziari di genere e prevenire la vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne». Cfr. *Concluding Observations on the eighth periodic report of Italy*, cit., p.4.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**